



COPIA

DECRETO N. 15 del 08-07-2021

Oggetto: TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. MASSIMO CANDIA, TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA (CLASSE II) COSTITUITA TRA I COMUNI DI PORTO VIRO (RO), CAVALLINO-TREPORTI (VE), QUINTO DI TREVISO (TV) E POVEGLIANO (TV)

IL SINDACO

VISTO l'art. 97, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, secondo cui *“Il Comune e la Provincia hanno un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98”*;

VISTO l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, secondo cui *“I Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario generale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia”*;

RICHIAMATI:

- la Convenzione di Segreteria Comunale sottoscritta dai Sindaci dei Comuni Convenzionati in data 21.06.2021 Rep.1275;

- il Decreto Sindacale n.14 del 08.07.2021 a firma del Primo Cittadino del Comune di Porto Viro, avente per oggetto la nomina, con decorrenza dal giorno 08.07.2021, del Dott. Massimo Candia, iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Veneto – Fascia “B*”, quale Segretario generale titolare della sede di Segreteria Comunale convenzionata dei Comuni di Porto Viro (RO) (Ente Capofila), Cavallino-Treporti (VE), Quinto di Treviso (TV) e Povegliano (TV), a seguito del Decreto di assegnazione acclarato al protocollo comunale n. 14144 del 08.07.2021, adottato dalla Prefettura – UTG di Venezia, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Veneto;

RICHIAMATO il D.M. 21.10.2020 con il quale il Ministero dell'Interno - provvedendo ad una revisione del criterio classificatorio delle convenzioni di segreteria – ha disposto che:

- *“Le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione”*;

- *“L'inquadramento giuridico ed il trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata è determinato dalla classificazione della sede al momento dell'assegnazione o della conferma, in base alla disciplina contrattuale vigente”*. Pertanto, la retribuzione di posizione dei Segretari Comunali in convenzione va parametrata sulla fascia demografica derivante dalla somma degli abitanti dei Comuni convenzionati. Per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, avendo la convenzione di segreteria *de quo* una popolazione compresa tra i 10.001 ed i 65.000 abitanti, la retribuzione di posizione in godimento del Segretario generale, Fascia Professionale B*,

Dott. Massimo Candia, in base all'art. 17, del CCNL di categoria siglato il 17.12.2020, ammonta ad €. 16.000,00;

RICHIAMATO l'art.41, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, che disciplina l'istituto del c.d. "galleggiamento", stabilendo che "Gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa";

VISTO l'art. 107 commi 2 e 3 del CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali sottoscritto il 17.12.2020;

RICHIAMATI:

- il parere ARAN AFL4 che conferma come "*La espressa disposizione contrattuale di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL 16.05.2001,- anch'essa tuttora vigente ex art. 111, comma 1, lett. B), 1° alinea, del CCNL 17.12.2020 con le modifiche ed integrazioni di cui all'art. 107 dello stesso CCNL - che prevede la possibilità di corrispondere al segretario una specifica maggiorazione della retribuzione di posizione, nei casi e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale e la*

circostanza che l'art. 45 comma 1, del CCNL 16.05.2001, nel determinare il complesso della retribuzione di cui tener conto, si riferisca espressamente a quella "in godimento", consentono di affermare che non vi sono elementi giuridici per escludere dal computo della retribuzione aggiuntiva spettante al segretario titolare di segreteria convenzionata anche le maggiorazioni della stessa, ove applicate.

Fermo restando, infatti, che gli Enti possono riconoscere o meno detta maggiorazione della retribuzione di posizione, ove la attribuiscono essa non può essere considerata una voce distinta dalla retribuzione di posizione e, quindi, non può non essere computata ai fini della determinazione della retribuzione aggiuntiva spettante al segretario titolare di segreteria convenzionata.

Analoga ricostruzione interpretativa sembra poter essere formulata relativamente alla rilevanza sulla retribuzione mensile aggiuntiva di cui all'art. 45 del CCNL 16.05.2001 dell'integrazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 41, comma 5, del CCNL 16.05.2001, c.d. "galleggiamento", disciplina tuttora vigente ex art. 111, comma 1, lett. B), 1° alinea, del CCNL 17.12.2020, con le modifiche ed integrazioni di cui all'art. 107 dello stesso CCNL.

In proposito, nel caso di sedi di segreteria convenzionate occorre aver riguardo all'art. 107, comma 3, del CCNL 17.12.2020, giusta il quale "Per i segretari titolari di segreteria convenzionata, l'eventuale differenziale di retribuzione di posizione riconosciuto ai sensi del comma 2, assorbe e ricomprende quota parte della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45 del CCNL del 16/5/2001, fino a concorrenza dei seguenti valori massimi:

- Euro 3.008,00, per i segretari di fascia A e B;

- Euro 1.964,00, per i segretari di fascia C."

Pertanto dall'importo della retribuzione mensile aggiuntiva per sedi convenzionate, andrà sottratto, ovvero scomputato, lo specifico importo riconosciuto quale "galleggiamento" ex art. 41, comma 5, del CCNL 16.05.2001, come calcolato in forza dell'art. 107, comma 2, del CCNL 17.12.2020, entro i citati valori massimi";

- il parere 5/2011 del Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari Comunali e Provinciali che conferma come "*gli effetti derivanti dell'applicazione dell'istituto del galleggiamento debbano ricadere, in quanto realizza un unico soggetto giuridico, sulla sede di segreteria convenzionata complessivamente considerata e i relativi oneri, quindi, ripartiti secondo la proporzione percentuale di spesa prevista nel patto convenzionale";*

PRESO ATTO che nell'ambito della convenzione di segreteria il dirigente con retribuzione di posizione più elevata percepisce a tale titolo l'importo di € 45.512,37;

RITENUTO, pertanto, sulla scorta delle suesposte considerazioni, di attribuire la retribuzione aggiuntiva del c.d. "galleggiamento" al Segretario Generale, Dott. Massimo Candia, in misura pari ad €. 29.512,37 annui lordi (pari a €. 45.512,37-€. 16.000,00);

RILEVATO che al Segretario generale spetta anche la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale pari a **€ 316,81**;

CHIARITO che al Segretario generale, Dott. Massimo Candia, in quanto titolare di una sede di segreteria convenzionata, spetta anche, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 45 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 e 107 del CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali sottoscritto il 17.12.2020, la retribuzione aggiuntiva per convenzionamento, pari al 25% dello stipendio in godimento, composto dalle voci retributive contemplate dalle lett. da a) ad e) dell'art. 37 del medesimo CCNL e che, pertanto, la retribuzione aggiuntiva per sede convenzionata, spettante al Segretario generale, Dott. Massimo Candia, è pari a **€ 19.685,29** (pari a (€ 45.260,77+€ 16.000,00+€ 29.512,37)*25%-€ 3008);

PRESO ATTO che spettano al Capo dell'Amministrazione le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi al rapporto di lavoro del Segretario generale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R.04.12.1997 n.465, avente per oggetto "*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127*";

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, e con decorrenza dalla presa di servizio del Segretario generale:

1. Di dare atto che lo stipendio tabellare, comprensivo della 13^a mensilità, spettante del Segretario generale, Fascia Professionale B*, Dott. Massimo Candia, titolare della sede convenzionata di segreteria (Classe II) tra i Comuni di Porto Viro (RO), Cavallino-Treporti (VE), Quinto di Treviso (TV) e Povegliano (TV), ammonta - ai sensi del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 1° marzo 2011 - ad **€ 45.260,77** annui lordi.
2. Di dare atto che - in ottemperanza a quanto stabilito dal Ministero dell'Interno con D.M. 21.10.2020 - la retribuzione di posizione in godimento del Segretario Generale, Fascia Professionale B*, Dott. Massimo Candia, titolare della sede convenzionata di segreteria (Classe II) tra i Comuni di Porto Viro (RO), Cavallino-Treporti (VE), Quinto di Treviso (TV) e Povegliano (TV), ammonta ad **€ 16.000,00** annui lordi per 13 mensilità;
3. Di attribuire al Segretario generale per le motivazioni di cui in premessa la retribuzione aggiuntiva del c.d. "galleggiamento" - ai sensi del combinato disposto di cui agli art.41, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 e art. 107 commi 2 e 3 del CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali sottoscritto il 17.12.2020 - nella misura di **€ 29.512,37**;
4. Di dare atto che - ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 45 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 e art. 107 del CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali sottoscritto il 17.12.2020 - la retribuzione aggiuntiva per sedi convenzione, pari al 25% dello stipendio in godimento, composto dalle voci retributive contemplate dalle lett. da a) ad e) dell'art. 37 del medesimo CCNL, è pari a **€ 19.685,29** annui lordi per 13 mensilità;
5. Di dare atto che l'indennità di vacanza contrattuale è pari a **€ 316,81**;
6. Di attribuire al Segretario generale, Dott. Massimo Candia, la retribuzione di risultato correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, avente importo massimo di **€ 11.077,52** pari al 10% del monte salari dell'anno di riferimento, previa adozione di separato provvedimento di verifica degli obiettivi annuali;
7. Di corrispondere al Segretario generale, Dott. Massimo Candia, i diritti di segreteria e di rogito nella misura spettante dalla vigente normativa nonché il rimborso delle spese di viaggio e dei pasti ai sensi della normativa e delle disposizioni contrattuali vigenti;
8. Di dare atto che alla liquidazione dell'indennità di risultato di cui all'art. 105 del C.C.N.L. 17.12.2020 e all'art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, ciascun Sindaco dei Comuni convenzionati procederà autonomamente, previa valutazione;
9. Di demandare al Responsabile del servizio finanziario il compimento di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al presente atto;

10. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi ed in modo permanente nella competente sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente;

11. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario generale, al Revisore dei Conti, alla Prefettura di Venezia e ai Comuni di Cavallino-Treporti, Quinto di Treviso e Povegliano per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Veronese Maura

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di pubblicazione

DECRETO N. 15 del 08-07-2021

**Oggetto: TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MASSIMO CANDIA, TITOLARE DELLA SEDE DI
SEGRETERIA CONVENZIONATA (CLASSE II) COSTITUITA
TRA I COMUNI DI PORTO VIRO (RO), CAVALLINO-TREPORTI
(VE), QUINTO DI TREVISO (TV) E POVEGLIANO (TV)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 23-07-2021 con numero di registrazione all'albo pretorio 753.

COMUNE DI PORTO VIRO li IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
08-07-2021

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)